



NORME sulla conduzione di CANI

Disciplinare per lo svolgimento di attività sportive ed escursionistiche e di manifestazioni (DCS n. 34/2007 e s.m.i, art. 3, c. 5)

DISPOSIZIONE di cui al D.D. n. 288 del 29/05/2013 - entrata in vigore: 1/7/2013

In nostri amici a quattro zampe possono accompagnarci quasi ovunque lungo le piacevoli passeggiate nel Parco, con l'unica accortezza di tenerli sempre guinzaglio, una norma, questa, finora vigente nell'intero territorio nazionale e che tutela anche i nostri cani da possibili aggressioni da parte dei cani da pastore e della fauna selvatica, un rischio sempre possibile negli ambienti naturali e di montagna.

Non dobbiamo dimenticare, però, che, soprattutto negli ambienti più sensibili, il cane è anche un fattore di rischio nei confronti della fauna tutelata: in questi ambienti, come sotto indicato, l'accesso dei cani non è consentito.

La conduzione e l'introduzione di cani all'interno del Parco può avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia di detenzione e conduzione di cani e delle seguenti ulteriori norme:

- a. fatti salvi i successivi punti: nella zona A del Piano per il Parco¹ non è consentito introdurre cani; nella zona B i cani possono essere introdotti solo se condotti al guinzaglio (vigente dal 2007);
- b. fatto salvo il successivo punto, lungo i percorsi ufficiali del Parco di cui al DCD n. 53/2004 e smi², i cani possono essere introdotti, anche in zona A del piano per il parco, solo se condotti al guinzaglio (vigente dal 1/7/2013);
- c. non è comunque consentito introdurre cani, anche se condotti al guinzaglio, lungo i seguenti percorsi ufficiali del Parco²: E6 (dal Rifugio del Fargno al casale Ara del Re), E8 (intero percorso), E17 (da Capanna Ghezzi a Foce di Montemonaco), E15 (intero percorso) (vigente dal 1/7/2013);
- d. è fatto salvo l'utilizzo di cani per finalità di pubblica utilità, nonché ai fini delle attività pastorali e di raccolta dei tartufi nel rispetto delle vigenti norme.

SANZIONI

Ai sensi del dell'art.30, comma 2, della Legge n.394/91, il mancato rispetto della presente disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 1032,00. E' comunque fatta salva la normativa vigente, ivi compreso quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo 30.

¹ le diverse zone del piano per il parco sono indicate su: <http://www.sibillini.net/attivita/indexRegolamenti.html>

² i percorsi ufficiali del Parco, e la relativa numerazione, sono indicati sul sito sopra indicato nonché sulla carta ufficiale del Parco in scala 1:40.000 e lungo gli stessi percorsi.